



IL SINDACO

AOO Comune di Mantova c_e897

Prot: 0087820 - 27/12/2019

Class: 2.1

Orig: U

UO: SI



Mantova, 27 dicembre 2019
PS 50/348/2019

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine, nonché in bottiglie in plastica chiuse, in occasione della manifestazione "Spettacolo di fine anno 2019", che si terrà a Mantova la notte di capodanno.

IL SINDACO

PREMESSO che tra martedì 31 dicembre 2019 e mercoledì 1° gennaio 2020, si svolgerà a Mantova, in Piazza Sordello, la consueta manifestazione di fine anno con il concerto dei "Subsonica", nonché uno spettacolo pirotecnico sui laghi di Mezzo e Inferiore;

ATTESO che il suddetto evento d'intrattenimento richiamerà in città un pubblico numeroso, proveniente anche da paesi limitrofi, e sarà pertanto caratterizzato da un elevato afflusso di persone;

CONSIDERATO che:

- l'affluenza di un gran numero di persone implica l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- la prevedibile imponente affluenza comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela di tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine e alla sicurezza e che, pertanto, è opportuno prevenire i possibili danni derivanti anche da un uso improprio di tutti i contenitori di vetro, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

RILEVATO altresì che:

- a) si rende necessario, in occasione dell'evento in oggetto, adottare delle misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'utilizzo di bottiglie in vetro o in plastica chiuse e di lattine, che, peraltro, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare altresì un panico generalizzato e non controllabile, come purtroppo recentemente già accaduto;
- b) l'art. 70 della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 n° 6 prevede, al comma 1, il divieto di somministrare bevande superalcoliche durante manifestazioni sportive, culturali o musicali all'aperto;

ATTESA la necessità di garantire che l'evento programmato si svolga regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale;

CONSIDERATO inoltre che:

- in riferimento a tale contesto generale dell'ultimo dell'anno, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo riunitasi in data 23/12/2019, hanno ritenuto necessario, alla luce anche dell'attuale scenario internazionale, disporre un'adeguata strategia a tutela della sicurezza, elencando le specifiche misure da adottare per i luoghi interessati, ad integrazione dei dispositivi a valenza generale;
- in particolare, tra le misure individuate in vista del predetto evento, i suddetti organismi hanno ritenuto necessario vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica chiuse, nonché vietare l'introduzione in piazza Sordello, in occasione



IL SINDACO

dello spettacolo musicale, bottiglie di vetro, lattine, borracce, bicchieri di vetro, bombolette spray di qualsiasi natura con particolare riguardo a quelle antiaggressione (al peperoncino e similari), bandiere, ombrelli, aste rigide, selfie stick, utensili, fuochi d'artificio, petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo, armi proprie ed improprie, caschi di qualunque genere, valigie di dimensioni medio grandi e qualsiasi altro oggetto che, per le sue caratteristiche, possa essere utilizzato come strumento di offesa o comunque di fastidio per il pubblico;

RITENUTO che:

- per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza sociale si rende indispensabile, nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica chiuse, nei luoghi interessati dai predetti eventi;

RICHIAMATE:

-la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

-la Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

VISTI:

- l'art. 54, 4 comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n° 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48;
- la legge 30 marzo 2001, n°125;
- l'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 70 della L.R. 6/2010;

Avendo dato preventiva comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Mantova con nota n.347 del 27/12/2019 poiché adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in tutta l'area di Piazza Sordello, in occasione dell'evento della notte di capodanno:

dalle ore 19,00 del giorno 31 dicembre 2019 alle ore 03,00 del giorno successivo, quanto segue:

- E' vietata la vendita per asporto di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, di plastica chiuse, o in lattine, ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, di attività di commercio su area pubblica, di attività artigianali del settore alimentare e di altri punti di ristoro situati nell'area sopra citata;
- E' vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare nella suddetta area contenitori di qualsiasi genere: bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, borracce o contenitori simili;



COMUNE DI
MANTOVA

IL SINDACO

- Gli esercizi abilitati alla ristorazione nella suddetta area (ristoranti, pizzerie, ecc.) potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra;
- E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
- E' vietato altresì accedere in piazza Sordello con: bombolette spray di qualsiasi natura con particolare riguardo a quelle antiaggressione (al peperoncino e similari), bandiere, ombrelli, aste rigide, selfie stick, utensili, fuochi d'artificio, petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo, armi proprie ed improprie, caschi di qualunque genere, valigie di dimensioni medio grandi e qualsiasi oggetto che per le sue caratteristiche, possa essere utilizzato come strumento di offesa o comunque di fastidio per il pubblico. Borse e zaini saranno ammessi solo previa verifica ed ispezione ai varchi d'ingresso della Piazza, a cura dell'apposito personale autorizzato;
- E' consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine solo all'interno dei locali;
- Secondo le vigenti disposizioni di legge, in tutta l'area adibita allo spettacolo è vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.
- Ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile tale ordinanza od i contenuti della medesima;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
 - al Prefetto
 - al Questore
 - al Comando della Polizia Locale
 - al Comando provinciale dei Carabinieri
 - al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del Comune di Mantova.
- che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:
 - ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;



MANTOVA CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA

Segreteria Sindaco

Via Roma, 39 - 46100 Mantova

+39 0376 338477 - 481 - 503

segreteria.sindaco@comune.mantova.gov.it

segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it



COMUNE di
MANTOVA

IL SINDACO

-ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.



Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova